



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 Data 29-04-2021	Oggetto: VARIANTE URBANISTICA OPERA DI PUBBLICA UTILITA' "REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA DI SOSTA CAMPER NEL TERRITORIO COMUNALE IN PROSSIMITÀ DEL LAGO DI GEROSA"
-----------------------------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 18:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, pubblica, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CIAFFARONI DOMENICO	P	ALESSANDRINI LEONARDO	P
VIOLA ANGELO	P	MARCOLINI LEONELLO	P
DE SANTIS MATTEO	P	PETROCCHI FRANCESCO	P
SACCHI GIOVANNI	P	GRADOZZI FRANCESCO	P
SETTIMI GIAMPAOLO	P	MORI ANNA	P
CONTI VALENTINA	P		

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 11
Assenti n. 0

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il signor CIAFFARONI DOMENICO in qualità di SINDACO
 - Partecipa il Segretario comunale Dott. PASQUALE ERCOLI.
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i signori:

CONTI VALENTINA
ALESSANDRINI LEONARDO
MORI ANNA

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Conti Valentina prende nuovamente posto nell'Aula del Consiglio. I presenti sono 11.

Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale i contenuti dell'atto, che prevede la variazione della destinazione urbanistica dell'area in località Lago di Gerosa del Comune di Montefortino, in funzione della realizzazione di un'area di sosta camper.

Il Consigliere Gradozzi Francesco dichiara voto contrario all'approvazione dell'atto, affermando che il Sindaco ha fatto una dichiarazione non veritiera riguardo all'avvenuto deposito delle proposte di deliberazione della riunione del Consiglio. Il Consigliere Petrocchi Francesco dichiara voto contrario poiché la realizzazione del progetto rende un favore al Comune di Montemonaco a danno del capoluogo del Comune di Montefortino.

Il Sindaco replica al Consigliere Gradozzi che le delibere sono state messe a disposizione dei Consiglieri Petrocchi Francesco e Mori Anna come risulta agli atti depositati in Comune e sottoscritti per ricevuta dagli stessi. In replica al Consigliere Petrocchi Francesco, afferma che dove verrà realizzata l'opera è territorio del Comune di Montefortino, e che la valorizzazione del Lago di Gerosa va a beneficio dell'intero comprensorio montano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'Ordinanza n. 77 del 2 agosto 2019 "Procedure per l'individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche nelle nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Criteri per la ripartizione delle risorse e modalità di accesso ai contributi."

VISTO il decreto del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 444 del 31 ottobre 2019, di approvazione della graduatoria nel quale sono stati concessi per la realizzazione di un'area attrezzata per finalità turistiche per un importo complessivo non superiore a € 250.000,00;

PRECISATO che l'area individuata per la realizzazione di detta opera, identificata catastalmente al foglio 56 particella 793, si trova in prossimità del Lago di Gerosa ed in caso di calamità naturali permetterebbe la prima accoglienza per la popolazione residente nell'area più ad est del territorio comunale;

VISTO l'articolo 2 dell'O.C.S.R. n. 77/2019, per il quale *"1. Ai soggetti di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), possono essere messe a disposizione, a cura delle Regioni interessate, su richiesta dei singoli Comuni, aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili, nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.*

2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'art. 12 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1."

RILEVATO:

-che con l'approvazione dell'opera, il Comune di Montefortino ha la possibilità di avere un'area per emergenza, prima assistenza e rifugio in caso di calamità naturali, su spazi di proprietà privata, con evidenti vantaggi economici che, diversamente, non si avrebbero con il ricorso all'espropriazione della superficie per pubblico interesse e la

realizzazione diretta da parte dell'Ente; vi è d'altro canto da considerare che in regime di economia di mercato non vi sono vincoli per la collaborazione diretta tra pubblica amministrazione e operatori privati, collaborazione che, nel caso specifico, è regolata da specifica convenzione;

-che la Corte costituzionale, con Sentenza n. 179 del 1999, ha precisato che sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo i vincoli che determinano destinazioni, anche di contenuto specifico, realizzabili a iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, poiché non comportano necessariamente l'espropriazione per pubblica utilità ma sono, per l'appunto, attuabili anche dal soggetto privato mediante convenzione con il Comune, senza la necessità del ricorso all'ablazione del bene;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13.07.2020, ad oggetto: "VARIANTE AL PDF PER AREA SOSTA CAMPER LOCALITA' GEROSA", con la quale l'organo di indirizzo ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione di un'area attrezzata di sosta camper nel territorio comunale in prossimità del lago di Gerosa", ai sensi dell'Ordinanza del Commissario per la ricostruzione n. 77/2019 e a dichiarare la pubblica utilità dell'opera;

PRECISATO che in detta deliberazione veniva attribuita all'area interessata la destinazione urbanistica "Zona B2 – di completamento", secondo il vigente Programma di Fabbricazione;

VISTI:

- l'articolo 15, comma 5, della L.R. 5 agosto 1992, n. 34, per il quale "Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e non comportano modificazioni alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standards di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge.";
- l'articolo 60 delle NTA Regione Marche PIANO PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE, approvato con deliberazione amministrativa n. 197 del 3.11.1989. Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR)- Legge 8 agosto 1985, n.431 e L.R. 8 giugno 1987, n.26. (restituata senza rilievi dalla C.C.A.R. con decisione n.899230 del 15 dicembre 1989);
- la Legge Regionale n. 25 del 5 agosto 2017, contenente "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016"

CONSIDERATO:

-che secondo il vigente strumento urbanistico del Comune di Montefortino (Programma di Fabbricazione), l'area interessata all'intervento ha per destinazione urbanistica E – Zona Agricola”;

-che, al fine di rendere esecutiva la riqualificazione della zona del lago di Gerosa e di rendere realizzabile l'area sosta camper, per favorire la ripresa delle attività economiche, la valorizzazione del territorio e la realizzazione di spazi e struttura - servizi area sosta, prima accoglienza e rifugio in caso di necessità e calamità naturali – Protezione civile, su spazi di proprietà privata, con evidenti vantaggi economici, occorre modificare il vigente PDF, dando all'area la destinazione a "Campeggio";

-che secondo l'articolo 19, 1^a e 2^a comma, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per

pubblica utilità”, quando un’opera da realizzare non è conforme alle previsioni urbanistiche, l’approvazione del progetto preliminare o definitivo decisa dal Consiglio comunale costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico stesso;

RILEVATO che la zona Campeggio presenta i seguenti parametri:
indice massimo di fabbricazione territoriale: 0,12 mc/mq per attrezzature e servizi di campeggi e bungalow.

Tale zona è destinata alla creazione di campeggi attrezzati per la ricezione di tende e roulotte.

Altezza massima degli edifici: è prescritta un’altezza massima di m. 7 per le attrezzature e di m. 4 per il bungalow.

Il campeggio deve disporre di adeguata recinzione con un unico ingresso e deve soddisfare i seguenti requisiti essenziali:

- strada di accesso carrozzabile;
- impianti per la prevenzione o la estinzione degli incendi;
- almeno 80 mq per tenda-auto o per caravan-auto e 60 mq per la sola tenda compresi i servizi comuni presumendo, ai fini della determinazione della ricettività, 3 posti letto in media;
- possibilità di erogazione di un minimo di 100 litri d’acqua per campeggiatore al giorno;
- la dotazione d’acqua per la pulizia e per la lavatura di indumenti od oggetti deve essere disposta attraverso apposite bocche in numero di almeno 1 per ogni 15 persone, fornite di acquai e scaricatori idonei ad evitare formazioni di pantano o infiltrazioni nel sottosuolo;
- qualora non risulti possibile lo smaltimento dei rifiuti liquidi mediante scarico in fognatura a circolazione continua, deve essere adottato uno dei sistemi previsti dalla circolare del Ministero della Sanità n. 146 del 5 agosto 1971 e relativo allegato;
- i gabinetti, in numero di almeno 1 per ogni 15 persone, devono essere convenientemente ubicati e costruiti a regola d’arte, in particolare devono essere illuminati e ventilati, dotati di chiusura idraulica e le pareti, fino a due metri dal suolo, nonché il pavimento, devono essere rivestiti di materiale impermeabile e lavabile;
- analoghe prescrizioni devono essere adottate per le docce, in numero di almeno 1 per ogni 20 persone di cui per la metà riscaldabili in quegli insediamenti situati al di sopra dei 900 metri sul livello del mare e comunque, in ragione del rapporto 1 a 10 in tutti gli altri casi;
- devono inoltre essere predisposti appositi recipienti, a chiusura completa, per la raccolta dei rifiuti, recipienti che dovranno essere vuotati almeno due volte al giorno;
- i campeggi devono trovare custodia continua a mezzo di apposito personale adeguato alla ricettività;
- un apposito locale attrezzato con brande e materassi deve essere adibito a posto di pronto soccorso e dotato dell’occorrente per i soccorsi d’urgenza;
- gli accessi al campo, i locali di uso comune e il posto di pronto soccorso devono essere convenientemente illuminati durante le ore notturne. Il quadro di manovra degli impianti elettrici deve essere accessibile al personale addetto;

RITENUTO, per tali motivazioni, di approvare la variante al Programma di fabbricazione;

VISTA la propria competenza deliberativa per l'approvazione dell'atto, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del TUEL 267/2000;

VISTI:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.P.R. n. 327/2001;
- la L.R. n. 34/1992;
- il D.L. 189/2016;
- la L.R. n. 25/2017;
- l'O.C.S.R. n. 77/2019;
- lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio tecnico manutentivo, come allegato alla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, e il visto di conformità dell'azione amministrativa del Segretario Comunale;

CON 8 voti favorevoli e contrari 3 (Petrocchi Francesco, Gradozzi Francesco e Mori Anna), su 11 Consiglieri assegnati, 11 Consiglieri presenti e votanti legalmente espressi;

DELIBERA

1.DI APPROVARE la premessa alla narrativa che precede, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.DI CONFERMARE la pubblica utilità dell'opera di "Realizzazione di un'area attrezzata di sosta camper nel territorio comunale in prossimità del lago di Gerosa", come da progetto approvato con DCC n. 6 del 13/07/2020, alla premessa richiamata.

3.DI STABILIRE, in ottemperanza all'articolo 4-ter del D.L. 17/10/2016 n. 189 Aree attrezzate per finalità turistiche, che l'area camper realizzata sarà inserita nel Piano comunale d'emergenza.

4.DI DARE ATTO che l'area attrezzata per finalità turistiche può essere messa a disposizione dei soggetti di cui all'art. 6 comma 2, lettera c), del D.L 189/2016.

5.DI ATTRIBUIRE a detta area, identificata catastalmente al foglio 56 particella 793, la destinazione urbanistica "CAMPEGGIO" con i seguenti parametri:
indice massimo di fabbricazione territoriale: 0,12 mc/mq per attrezzature e servizi di campeggi e bungalow.

Tale zona è destinata alla creazione di campeggi attrezzati per la ricezione di tende e roulotte.

Altezza massima degli edifici: è prescritta un'altezza massima di m. 7 per le attrezzature e di m. 4 per il bungalow.

Il campeggio deve disporre di adeguata recinzione con un unico ingresso e deve soddisfare i seguenti requisiti essenziali:

- strada di accesso carrozzabile;
- impianti per la prevenzione o la estinzione degli incendi;

- almeno 80 mq per tenda-auto o per caravan-auto e 60 mq per la sola tenda compresi i servizi comuni presumendo, ai fini della determinazione della ricettività, 3 posti letto in media;
- possibilità di erogazione di un minimo di 100 litri d'acqua per campeggiatore al giorno;
- la dotazione d'acqua per la pulizia e per la lavatura di indumenti od oggetti deve essere disposta attraverso apposite bocche in numero di almeno 1 per ogni 15 persone, fornite di acquai e scaricatori idonei ad evitare formazioni di pantano o infiltrazioni nel sottosuolo;
- qualora non risulti possibile lo smaltimento dei rifiuti liquidi mediante scarico in fognatura a circolazione continua, deve essere adottato uno dei sistemi previsti dalla circolare del Ministero della Sanità n. 146 del 5 agosto 1971 e relativo allegato;
- i gabinetti, in numero di almeno 1 per ogni 15 persone devono essere convenientemente ubicati e costruiti a regola d'arte, in particolare devono essere illuminati e ventilati, dotati di chiusura idraulica e le pareti, fino a due metri dal suolo, nonché il pavimento, devono essere rivestiti di materiale impermeabile e lavabile;
- analoghe prescrizioni devono essere adottate per le docce, in numero di almeno 1 per ogni 20 persone di cui per la metà riscaldabili in quegli insediamenti situati al di sopra dei 900 metri sul livello del mare e comunque, in ragione del rapporto 1 a 10 in tutti gli altri casi;
- devono inoltre essere predisposti appositi recipienti, a chiusura completa, per la raccolta dei rifiuti, recipienti che dovranno essere vuotati almeno due volte al giorno;
- i campeggi devono trovare custodia continua a mezzo di apposito personale adeguato alla ricettività;
- un apposito locale attrezzato con brande e materassi deve essere adibito a posto di pronto soccorso e dotato dell'occorrente per i soccorsi d'urgenza;
- gli accessi al campo, i locali di uso comune e il posto di pronto soccorso devono essere convenientemente illuminati durante le ore notturne. Il quadro di manovra degli impianti elettrici deve essere accessibile al personale addetto.

6. DI DARE MANDATO al Responsabile del servizio tecnico manutentivo di predisporre tutti gli atti necessari di gestione conseguenti al cambio di destinazione urbanistica dell'area.

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29-04-2021
ART.49 DEL T.U. D.LGS 267 DEL 18/8/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - CONTABILE

PARERE: Favorevole in ordine alla Reg. Tecnica-Contabile

Montefortino, 29-04-21

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to DOMENICO CIAFFARONI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

PARERE: Favorevole in ordine alla Reg. tecnica

Montefortino, 29-04-21

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to DOMENICO CIAFFARONI

VISTO DI CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Montefortino, 29-04-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERCOLI PASQUALE

IL PRESIDENTE
F.to DOMENICO CIAFFARONI

=====

Li 25-05-2021

La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale il 25-05-2021 per rimanervi fino al 09-06-2021 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Montefortino, 25-05-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sciamanna Paola

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-06-2021;
[X] per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio dal 25-05-21 al 09-06-21, senza opposizioni decorso il termine di cui all'art. 134 comma 3 del T.U. del 18/8/2000 n.267 in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, del T.U. 18/8/2000 n.267).

Montefortino,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERCOLI PASQUALE

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Montefortino, 25-05-21

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Sciamanna Paola